

CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI

C.F. 81001870609

Sede legale: Via Giambattista Vico n. 06 – 03043 Cassino (FR)

web: <http://www.conorziovalledelliri.it>

rup: ing. Lucio Rea 077632681 - e-mail: luciorea@conorziovalledelliri.it

pec: conorziovalledelliri@messaggipec.it

**Interventi di razionalizzazione e risparmio risorse idriche a tutela ambientale impianti irrigui
Forma Quesa, Sant'Ermete, Melfi e Liri. Finanziamento Regione Lazio determinazione n. B5721
del 06/11/2009.**

**Fornitura di un escavatore cingolato e relative attrezzature (benna da scavo 60 cm, benna pulizia
fossi 120 cm, trinciatrice forestale).**

**Procedura di acquisizione ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. tramite
Richiesta Di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Spesa
presunta a base di gara di euro € 120.000,00 oltre IVA 22%.**

C.I.G.: 81729156D0

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI



Il Rup
ing. Lucio Rea



Sommario

Allegati	4
Premesse	5
Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Recapiti - Comunicazioni	5
Art. 2. Documentazione di gara - Chiarimenti	5
Art. 3. Disciplina di gara	6
Art. 4. Sistema di gara - Criterio di aggiudicazione	6
Art. 5. Saggio di gara	6
Art. 6. Oggetto e importo dell'appalto	6
Art. 7. Caratteristiche tecniche e dotazioni della macchina	7
Art. 8. Requisiti di qualificazione di ordine generale	9
Art. 9. Situazioni particolari concernenti i requisiti di ordine generale	10
Art. 10. Requisiti di idoneità professionale	11
Art. 11. Requisiti di capacità economico-finanziaria	11
Art. 12. Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
Art. 13. Avalimento	12
Art. 14. Subappalto	13
Art. 15. Garanzia provvisoria	13
Art. 16. Garanzia definitiva	14
Art. 17. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	14
Art. 18. Soccorso istruttorio	15
Art. 19. Contenuto della busta amministrativa	16
Art. 19.1 Domanda di partecipazione.....	16
Art. 19.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	17
Art. 19.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	18
Art. 20. Verifica requisiti - AVCPass - PassOE	21
Art. 21. Descrizione della macchina da parte del Fornitore - Relazione tecnica - Busta B	21
Art. 22. Offerta economica - Busta C	22
Art. 23. Criterio di aggiudicazione	23
Art. 24. Svolgimento delle operazioni di gara: apertura delle buste A (amministrativa) e B (Relazione Tecnica) -verifica della documentazione	23
Art. 25. Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della busta C (offerta economica)	24
Art. 26. Verifica dell'anomalia dell'offerta	24
Art. 27. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	24

Art. 28. Verifica dei requisiti di qualificazione - Ordine di esecuzione	24
Art. 29. Termine e luogo di consegna - Penali per ritardo nella consegna	25
Art. 30. Verifica della macchina presso la sede della fornitura.....	25
Art. 31. Corrispettivo - Pagamento - Tracciabilità dei flussi finanziari	26
Art. 32 Risoluzione del contratto	26
Art. 33 Cessione del contratto.....	28
Art. 34 Recesso.....	28
Art. 35 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario	28
Art. 36. Contestazioni e controversie.....	28
Art. 37. Informativa sulla privacy - Accesso agli atti - Accesso civico	28
Art. 38 Clausola compromissoria	29
Art. 39. Altre informazioni.....	29
Art. 40 Norme di rinvio	29

Allegati

(disponibili sul sito Web del Consorzio)

- DGUE Documento di Gara Unico Europeo, personalizzato e relativo alla procedura in oggetto (in formato xml editabile, per la compilazione da parte dell'operatore economico e la produzione a corredo dell'offerta)
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 Dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato 3 Offerta economica

Premesse

Con deliberazione a contrarre n. 132 del 27 dicembre 2019 il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha deliberato di affidare la “Fornitura di un escavatore cingolato del peso operativo compreso tra 90 e 130 q.li e relativi accessori (benne e trincia forestale)”.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata da espletarsi tramite RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Recapiti - Comunicazioni

Amministrazione aggiudicatrice è il Consorzio di Bonifica Valle del Liri (in seguito detto “Consorzio”) con sede legale in Via Giambattista Vico 06, 03043 Cassino - centralino 0776.32681 - fax 0776.24297 indirizzo PEC consorziovalledelliri@messaggipec.it, web: <http://www.conorziovalledelliri.it>

Contatti di natura istruttoria ai fini dell’appalto: Rup Ing. Lucio Rea, tel. 0776.326804, e-mail luciorea@consorziovalledelliri.it.

La documentazione costituente l’offerta va inoltrata esclusivamente tramite il portale del MEPA.

La documentazione di qualificazione contenuta nella Busta virtuale A va prodotta come più avanti precisato all’art. 12.

La relazione descrittiva contenuta nella Busta virtuale B va prodotta come più avanti precisato all’art. 19.

L’offerta economica contenuta nella Busta virtuale C (offerta economica generata dal MEPA) va prodotta esclusivamente come più avanti precisato all’art. 20.

Ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, tutte le altre comunicazioni ed informazioni di diversa natura relative all’appalto in oggetto (richieste di chiarimenti, istanze, ecc.) vanno prodotte obbligatoriamente in formato elettronico ed inviate tramite PEC Posta Elettronica Certificata.

Sono ammissibili eventuali comunicazioni per le vie brevi - telefoniche od inviate tramite e-mail - che non hanno però alcuna rilevanza formale sul procedimento.

La posta elettronica certificata va inoltrata al sopra indicato indirizzo PEC consorziovalledelliri@messaggipec.it.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Art. 2. Documentazione di gara - Chiarimenti

Il presente Disciplinare di gara e Capitolato d’oneri, con l’annessa modulistica tra cui il DGUE, sono resi disponibili alla consultazione e all’acquisizione autonoma da parte degli interessati sul sito Web del Consorzio, all’indirizzo www.conorziovalledelliri.it, sezione Bandi e sul sistema di *e-procurement* MEPA nella sezione “Documenti richiesti ai partecipanti”. Alla medesima collocazione saranno altresì pubblicati tempestivamente nel corso del procedimento, sino alla conclusione dello stesso, ulteriori informazioni quali avvisi, rettifiche, precisazioni, calendario delle sedute pubbliche di gara, ecc. È compito e responsabilità esclusiva dei concorrenti, nel loro interesse, accedere a tali informazioni. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a tardivi o mancati aggiornamenti informativi condotti autonomamente dai concorrenti.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare al sistema di *e-procurement*, entro le ore 18:00 del 26 gennaio 2020, 10 giorni prima della scadenza, ore 18:00 del 05 febbraio 2020, termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni (ovvero entro le ore 18:00 del 30 gennaio 2020) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 18:00 del 05 febbraio 2020), attraverso il sistema di e-procurement nella sezione "Comunicazione con i fornitori" e mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet

Art. 3. Disciplina di gara

Il procedimento di gara è disciplinato:

- in relazione al suo ordinamento generale ed in quanto applicabile, dalle disposizioni in materia di forniture pubbliche di cui al Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato con decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- in relazione alla sua disciplina speciale, dal presente Disciplinare di gara e dall'annessa modulistica.

La presente procedura è effettuata in esecuzione della Deliberazione a contrarre del Consorzio n. 132 del 27 dicembre 2019.

Art. 4. Sistema di gara - Criterio di aggiudicazione

L'affidamento dell'appalto avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta di unico prezzo a corpo.

Il RUP avrà facoltà di verificare la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 5. Sedgio di gara

La conduzione del procedimento di gara in oggetto, dall'invito a presentare offerta sino all'aggiudicazione provvisoria e, a seguito dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione su proposta del RUP, per la fase di verifica dei requisiti di qualificazione e per gli adempimenti precontrattuali, è affidata al RUP, Responsabile Unico del Procedimento, ing. Lucio Rea, Responsabile del Settore Progettazione e Direzione Lavori.

Il RUP, ai fini e nei limiti della conduzione del procedimento di gara in oggetto, ha pieno mandato di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica di gara approvata dall'Amministrazione stessa, con facoltà di esercitare ogni scelta discrezionale volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, con particolare riguardo all'eventuale esclusione dalla gara di concorrenti e all'aggiudicazione provvisoria, compresa l'eventuale individuazione di consulenti in caso di necessità, fatta salva ogni altra prerogativa dell'Amministrazione.

Art. 6. Oggetto e importo dell'appalto

Il presente appalto rientra tra gli acquisti di beni strumentali ed è finanziato con fondi regionali relativi alle somme residue del finanziamento dei lavori di "Razionalizzazione e Risparmio risorse idriche a tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, Sant'Ermete, Melfi e Liri" stanziati con determinazione n. B5721 del 06/11/2009 e ha per oggetto la fornitura di un nuovo escavatore idraulico cingolato, da destinare al settore irrigazione, avente le caratteristiche più avanti descritte, di seguito anche denominato "macchina".

L'importo a base d'appalto ammonta ad € 120.000,00 al netto di IVA 22% e deve ritenersi comprensivo di:

- spese di consegna;
- materiale illustrativo;

- manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
- manuale per l'officina (*Manual Service*);
- cataloghi dei ricambi;
- documenti necessari all'iscrizione all'U.M.A. per l'utilizzo del gasolio agricolo;
- istruzioni per la funzionalità e la manutenzione straordinaria della macchina, fornite ai meccanici consorziali da un tecnico esperto di fiducia del Fornitore all'atto della consegna, presso il luogo di consegna, in data da convenire con il Direttore dell'esecuzione del contratto, della durata minima di una giornata, come precisato in appresso;
- istruzioni per l'uso e la manutenzione ordinaria della macchina, fornite agli escavatoristi consorziali destinati all'uso della macchina da un tecnico esperto di fiducia del Fornitore all'atto della consegna, presso il luogo e in data successiva a quella destinata ai meccanici da convenire con il Direttore dell'esecuzione del contratto, della durata minima di una giornata, come precisato in appresso;
- garanzia di 24 mesi.

Gli oneri per la sicurezza, specifici per l'esecuzione del contratto, sono pari a zero.

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o plurime, a pena di esclusione.

Qualora la Società disponga di più macchine che rientrano nel range di caratteristiche richieste dal Consorzio, dovrà proporre quella che, a suo giudizio, ritiene più concorrenziale.

Art. 7. Caratteristiche tecniche e dotazioni della macchina

Le caratteristiche tecniche della macchina, le sue dotazioni e le prestazioni accessorie richieste - il tutto a titolo minimo tassativo - sono in dettaglio così specificate.

Peso operativo

- Peso operativo con cingoli in acciaio maggiore di 9000 kg e minore di 13000 kg

Motore

- Diesel con potenza netta al volano (espressa in ISO 9249) minima kW 50
- Conforme alle norme antinquinamento Stage V (RUE/2016/1628)
- Cilindrata non inferiore a 3,1 l

Prestazioni

- Profondità di scavo minima con avambraccio lungo e lama sollevata di 4,6 m;
- Forza di scavo alla benna minima 60 kN

Impianto idraulico

- Almeno 2 pompe a portata variabile gestite elettronicamente

Cabina

- Certificata ROPS/TOPS
- Collegamento struttura cabina-telaio tramite idonei supporti atti a ridurre le vibrazioni e la rumorosità.
- Sedile a sospensione pneumatica
- Telecamera posteriore
- Comandi a joystick con almeno un comando idraulico per i servizi ausiliari proporzionale.
- Parabrezza apribile con vetri antiriflettenti
- Insonorizzazione con livello di pressione dinamica sonora interna misurato secondo gli standard definiti dalla norma ISO 6396 o successiva, non superiore a 80 dB(A)
- Autoradio

- Climatizzatore
- Griglia di protezione frontale

Carro

- Cingoli in acciaio da almeno 450 mm
- Catenarie a lubrificazione permanente
- Dotato di almeno due guida cingolo per parte
- Larghezza complessiva inferiore della macchina a mm 2550

Impianto elettrico

- Luci di lavoro, sopra la cabina e sul braccio
- Nr. 2 fari rotanti a luce gialla (tetto cabina e zona zavorra posteriore)
- Interruttore generale per disinserimento batterie
- Pompa elettrica per rifornimento carburante
- Idoneo sistema antifurto

Bracci

- Braccio posizionario triplice con avambraccio lungo.
- Valvole di sicurezza sui cilindri idraulici di sollevamento e sull'avambraccio certificate per il sollevamento, con avvisatore acustico di sovraccarico ed eventuali ulteriori accorgimenti tecnici obbligatori ai fini della denuncia della macchina come mezzo di sollevamento.
- Esclusione di zavoratura non autorizzata dalla casa costruttrice e/o applicata in modo tale da modificare il profilo esterno originario dell'escavatore.

Impianti speciali e attrezzature

- Almeno due circuiti ausiliari a media/alta pressione, di cui uno per l'azionamento bidirezionale del motore idraulico della trincia, dotato di idoneo sistema ad alto flusso da min 100 l/min e min 250 bar, completi di tubazioni, con comando in cabina, preferibilmente con pulsante sul manipolatore dx, programmabili in modalità "uomo presente" o interruttore on-off; l'impianto deve garantire un regime di rotazione del motore idraulico che comanda la trincia, pressoché costante anche durante l'azionamento contemporaneo dei bracci (braccio e avambraccio) e della trincia stessa
- Il Fornitore dovrà concordare con i tecnici del consorzio le dimensioni e tipo dei raccordi o attacchi rapidi, da installare all'estremità, lato attrezzature, delle linee idrauliche ausiliarie installate.
- Impianto automatico di lubrificazione
- Attacco rapido meccanico
- Contrappeso aggiuntivo minimo 200 kg
- Lama dozer
- Benna da scavo da mm 600
- Benna pulizia fossi da 1200 mm

Trincia

Testata trinciante forestale idraulica per escavatore da min 7 tonnellate per disboscio di piante di almeno 15 cm di diametro, con motore idraulico a pistoni a portata variabile con rotore a utensili fissi, larghezza di lavoro non inferiore a 110 cm e peso non inferiore a 600 kg

Omologazioni

- Deve essere fornita la documentazione necessaria per la denuncia all'INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica come mezzo di sollevamento.

Prestazioni accessorie

- Istruzioni per la funzionalità e la manutenzione straordinaria della macchina, fornite ai meccanici consorziali da un tecnico esperto di fiducia del Fornitore all'atto della consegna, presso il luogo di consegna, in data da convenire con il Direttore dell'esecuzione del contratto, della durata minima di una giornata.

In particolare, dovrà essere approfonditamente descritto il motore endotermico, con particolare riguardo al sistema di iniezione e di abbattimento degli inquinanti (implicazioni sul sistema elettrico e sulla gestione elettronica della macchina – codici di guasto).

Dovrà altresì essere approfonditamente descritto il sistema idraulico, con particolare riguardo al funzionamento dei regolatori e relative eventuali gestioni elettroniche (codici guasto tramite monitor).

Dovrà essere effettuato un controllo dei parametri della macchina tramite monitor *onboard* – *password* di accesso.

Dovrà infine essere mostrata la localizzazione della componentistica.

- Istruzioni per l'uso e la manutenzione ordinaria della macchina, fornite agli escavatoristi consorziali destinati all'uso della macchina da un tecnico esperto di fiducia del Fornitore all'atto della consegna, presso il luogo e in data successiva a quella destinata ai meccanici da convenire con il Direttore dell'esecuzione del contratto, della durata minima di una giornata.

In particolare, il Fornitore dovrà effettuare un apposito corso tenuto da personale specializzato, per informare e addestrare gli escavatoristi del Consorzio all'impiego in sicurezza della macchina ed alla sua manutenzione.

Il corso, di carattere teorico e pratico, comprenderà prove e addestramento in campo e dovrà riguardare principalmente le caratteristiche tecnico-operative della macchina e degli eventuali accessori oggetto della fornitura, limiti di carico, dispositivi, diagrammi di lavoro, segnaletica, aspetti dell'uso in sicurezza e relative prescrizioni, ecc. Dell'avvenuta istruzione del personale e consegna dei manuali previsti verrà redatto dal Consorzio apposito verbale, che il Fornitore dovrà sottoscrivere.

- Garanzia di 24 mesi.

- Disponibilità di un servizio di assistenza e manutenzione post-vendita garantito dal Fornitore.

La mancanza anche di una soltanto delle caratteristiche tassative minime sopra descritte potrà comportare, a giudizio insindacabile del RUP, l'esclusione dell'offerta.

Art. 8. Requisiti di qualificazione di ordine generale

A pena di esclusione, quale insieme di requisiti minimi di ordine generale, le Società che partecipano alla gara nonché, per quanto di loro competenza, le persone fisiche riferite alle Società persone giuridiche, non devono incorrere od essere incorse in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), e comma 2, del D.Lgs. 50/2016. La sanzione dell'esclusione opera anche in mancanza o in difetto di uno solo tra i sopra indicati requisiti.

La Società, per tramite di un suo rappresentante legale, deve dichiarare nel DGUE tutte le circostanze inerenti i sopra citati motivi di esclusione e, a richiesta del Consorzio, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre idonea documentazione probatoria che il Consorzio non sia in grado di acquisire direttamente d'ufficio presso Autorità, Istituti, Organismi e banche dati pubbliche.

Le persone fisiche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in carica o cessate dalla carica nell'ultimo anno solare decorrente dalla data di pubblicazione del bando, anche grazie ad interpretazioni giurisprudenziali, sono:

- nelle imprese individuali: il titolare;
- nelle società in nome collettivo: tutti i soci;
- nelle società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
- in ogni altro tipo di società o consorzio:
 - i rappresentanti legali come definiti in appresso;
 - in società con meno di 4 soci: il socio unico o il socio di maggioranza (nelle società con 2 soci, in caso di partecipazione al 50% si considerano entrambi i soci);
 - i membri di organi con poteri di direzione;
 - i membri di organi con poteri di vigilanza e controllo.

Ai sensi del succitato art. 80, comma 3, e secondo gli indirizzi giurisprudenziali, sono considerati rappresentanti legali dell'operatore economico ai fini della partecipazione alle gare e della stipulazione dei contratti pubblici, i seguenti soggetti:

- i membri di vertice dell'organo di amministrazione dotati di mandato generale di rappresentanza e relativi poteri (presidenti, vice-presidenti, amministratori unici, amministratori delegati, CEO);
- i consiglieri di amministrazione se ed in quanto dotati di specifiche e rilevanti deleghe e relativi poteri;
- i procuratori generali e gli institori dotati di ampio mandato di rappresentanza e relativi poteri;
- i procuratori speciali se ed in quanto dotati di ampio mandato di rappresentanza e relativi poteri;
- i direttori generali e i top manager se ed in quanto dotati di ampio mandato di rappresentanza e relativi poteri.
- se del caso, il procuratore speciale che renda le dichiarazioni e/o che sottoscriva l'offerta in nome e per conto del concorrente, che ne detenga il potere ed ancorché non dotato di più ampio mandato.

Non sono tenuti a rilasciare le suddette informazioni:

- i consiglieri di amministrazione non dotati di specifiche e rilevanti deleghe e relativi poteri;
- i soci persone giuridiche;
- in società con 2 o 3 soci persone fisiche, i soci di minoranza, ossia detentori di meno del 50% delle quote; tutti i soci in società con 4 o più soci; in entrambi i casi in relazione alla loro qualità di socio, fermo restando il dovere informativo qualora rivestano anche altre cariche;
- altri eventuali procuratori speciali non dotati di ampio mandato di rappresentanza, che non rilascino dichiarazioni e/o che non sottoscrivano l'offerta in nome e per conto del concorrente.

Poiché deve essere rappresentata la situazione della Società aggiornata alla data di scadenza di presentazione delle offerte e le registrazioni presso le CCIAA ed altre banche dati ufficiali possono risultare non aggiornate, è responsabilità ed obbligo della Società indicare nel DGUE i nominativi, le generalità e le cariche rivestite in seno alla Società delle persone fisiche sopra individuate, ferma restando la facoltà di verifica da parte del Consorzio e le relative conseguenze qualora vengano riscontrate mancate o inesatte indicazioni della Società.

Art. 9. Situazioni particolari concernenti i requisiti di ordine generale

Persone cessate dalla carica

Qualora talune persone fisiche della Società come sopra individuate, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, siano incorse nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, la Società deve dichiararlo nel DGUE e, a richiesta del Consorzio, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre documentazione idonea a dimostrare di avere adottato nei loro confronti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Circostanze previste dall'art. 110

In relazione all'art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, qualora la Società si trovi in una delle circostanze previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 che le consentono di partecipare a procedure d'appalto ed eseguire contratti pubblici, escluso il concordato preventivo con continuità aziendale, la Società deve dichiararlo nel DGUE e, a richiesta del Consorzio, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di dette condizioni di ammissibilità.

Società in concordato preventivo con continuità aziendale

In relazione al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione della Società che si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1042, o che abbia depositato ricorso in tal senso. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, detta Società non necessita dell'avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Qualora sia stato depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ed il competente Tribunale fallimentare abbia autorizzato la Società a partecipare a procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la Società deve dichiararlo nel DGUE e, a richiesta del Consorzio, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), del R.D. 267/1042, attestante la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempiere al contratto in caso di aggiudicazione.

Qualora il concordato preventivo con continuità aziendale sia già stato sancito dal competente Tribunale fallimentare, la Società deve dichiararlo nel DGUE e, a richiesta del Consorzio, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre copia conforme all'originale del decreto stesso emesso dal Tribunale.

Circostanze previste dal comma 7 art. 80

Qualora la Società si trovi nelle circostanze di cui all'art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e non sussistano le preclusioni previste dal successivo comma 9, la Società deve dichiararlo nel DGUE e, a richiesta del Consorzio, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre documentazione idonea a dimostrare che la Società ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato di cui al precedente comma 1 commesso da sua persona fisica di cui al precedente comma 3, o dall'illecito di cui al precedente comma 5 commesso dall'impresa, e che la Società ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Art. 10. Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, la Società deve essere iscritta alla CCIAA per attività che comprendono quella oggetto dell'appalto.

La Società deve dichiarare nel DGUE di possedere tale requisito e, a richiesta del Consorzio, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA o una visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La Società partecipante deve essere abilitata al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Sistema di e-Procurement e precisamente nella categoria "Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture Logistiche".

Art. 11. Requisiti di capacità economico-finanziaria

La Società concorrente deve possedere requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi tali da costituire una capacità idonea a garantire, in caso di aggiudicazione, la regolare esecuzione della fornitura. In particolare, è richiesto un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito

a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 120.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è quello oggetto del presente appalto o prestazioni analoghe. Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza della fornitura di cui al presente affidamento. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Art. 12. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a quelle dell'oggetto dell'appalto di importo complessivo minimo pari a € 120.000,00, IVA esclusa. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in mancanza di detti certificati, gli operatori economici (OE) possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto

Art. 13. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Nell'ambito della presente procedura sarà possibile ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al MePA. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di

un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Art. 14. Subappalto

Non è ammesso il ricorso al subappalto per la fornitura oggetto di gara. È ammesso il solo ricorso a subforniture, limitatamente agli accessori dell'escavatore, che dovranno comunque essere comunicate al Consorzio prima dell'inizio della relativa prestazione.

Art. 15. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la Società concorrente deve prestare a favore del Consorzio e produrre a corredo dell'offerta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, e quindi pari ad € 2.400,00, resa sotto forma di fidejussione bancaria od assicurativa, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicuratrice o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dal comma 3 del citato art. 93.

La garanzia provvisoria è ridotta del 50%, ammontando quindi ad € 1.200,00, qualora alla Società concorrente sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9001. La medesima riduzione spetta di diritto alle micro, piccole e medie imprese, nonché ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie imprese. Oltre alla sopra indicata riduzione del 50%, i concorrenti possono altresì beneficiare dell'ulteriore riduzione del 20%, cumulabile a quella anzidetta tanto da far ascendere l'importo della garanzia ad € 960,00, qualora in possesso di certificazione ambientale conforme alle norme europee EN ISO 14001.

Sono altresì applicabili le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Poiché il possesso di tale certificazione è un requisito tecnico-organizzativo obbligatorio, la produzione di copia di detta certificazione costituirà anche dimostrazione del diritto alla riduzione.

A pena di esclusione, la fidejussione:

- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve valere almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;
- deve contenere o essere accompagnata dall'impegno del Fidejussore a costituire a favore del concorrente, qualora questo risulti aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

N.B.: Circa le modalità di produzione della garanzia provvisoria si rimanda al precedente art. 12.

La garanzia provvisoria prestata dai concorrenti non aggiudicatari verrà svincolata dal Consorzio ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione di svincolo, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

La garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario verrà svincolata all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 16. Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva sul contratto si applica, in quanto compatibile, l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

La Società aggiudicataria, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà prestare una fidejussione bancaria od assicurativa pari al 10% dell'importo di contratto, che costituirà la garanzia definitiva sul contratto stesso e che dovrà avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicuratrice o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Anche la garanzia definitiva sarà riducibile tanto quanto la garanzia provvisoria.

La suddetta fidejussione dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dalla Società in sede di offerta.

Art. 17. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno inviare al sistema di *eProcurement* per Amministrazioni – MEPA, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 5 febbraio 2020, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara sia nelle schede tecniche. Qualora un'impresa volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta all'Amministrazione, purché effettui l'operazione di "Ritiro Offerta" entro i termini di chiusura per la presentazione offerte. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,

essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 18. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 19. Contenuto della busta amministrativa

La Busta Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la tutta documentazione a corredo della stessa richiesta dalla Stazione appaltante.

Art. 19.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 "Domanda di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Art. 19.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma di e-procurement secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. b, lett. c), lett. c bis), lett. c ter) lett. c quater) lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; Parte VI – Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 19.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b, lett. c), lett. c bis), lett. c ter) lett. c quater) lett. f-bis e f-ter) del Codice (si veda All. 2);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
11. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

12. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- - dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

N.B: Il DGUE dovrà essere sottoscritto e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Art. 20. Verifica requisiti - AVCPass - PassOE

Nell'ambito della presente procedura, ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale, viene utilizzato il sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport).

Se ed in quanto necessario per condurre a buon fine la suddetta verifica, il Consorzio potrà altresì acquisire d'ufficio le informazioni, attestazioni e certificazioni del caso direttamente dalle competenti Autorità, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le Società partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it - Servizi - Servizi ad accesso riservato), seguendo le istruzioni ivi riportate (Manuali, FAQ, Call-center), nonché acquisire ed allegare alla documentazione amministrativa il documento PassOE (Passport Operatore Economico).

Il PassOE prodotto può risultare non conforme in caso di carenza di sottoscrizione e/o qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto indicati nel PassOE e quello che partecipa effettivamente alla gara.

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti. Tuttavia, la sua mancata produzione a corredo dell'offerta, così come la produzione di un PassOE non conforme, non sono cause di esclusione ai fini dell'ammissione del concorrente alla procedura. Diventano invece cause di esclusione la mancata produzione del PassOE o la produzione di un PassOE non conforme qualora il concorrente debba essere sottoposto alla verifica dei requisiti di qualificazione e non provveda a regolarizzare la propria posizione nemmeno su espressa richiesta scritta del Consorzio, in quanto ciò costituirebbe impedimento oggettivo insuperabile dal Consorzio stesso, tenuto ad effettuare dette verifiche tramite il sistema AVCPass. Ove in detta mancanza incorra l'aggiudicatario, la pena consiste nella revoca dell'aggiudicazione.

N.B.: Il PassOE è un documento a sé stante che non costituisce parte integrante del DGUE.

Art. 21. Descrizione della macchina da parte del Fornitore - Relazione tecnica - Busta B

Allo scopo di verificare in sede di gara la puntuale rispondenza della macchina proposta dal Fornitore a quanto richiesto a titolo minimo tassativo dal Consorzio - in via preliminare e su base documentale, fatte salve le successive verifiche sulla macchina effettuate presso la sede della Fornitura- la Società concorrente deve produrre a corredo dell'offerta, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, una apposita relazione descrittiva, accompagnata da grafici e tavole che ne illustrino anche le caratteristiche funzionali nelle diverse

posizioni del braccio operativo, nonché, ove ritenuto utile o necessario a giudizio della Società, da un opuscolo commerciale.

Ove qualche specifico elemento della relazione descrittiva non risulti chiaramente esplicitato, sarà facoltà insindacabile del Seggio di gara richiedere chiarimenti in proposito, mediante un celere scambio di corrispondenza.

Le sopra accennate operazioni di verifica verranno condotte d'ufficio, tra una seduta pubblica di gara ed un'altra.

La suddetta relazione descrittiva non costituisce "offerta tecnica" di cui all'art. 95, comma 6 e segg. del D.Lgs. 50/2016, e non sarà pertanto soggetta ad alcuna valutazione discrezionale di merito tecnico.

La mancanza anche di una soltanto delle caratteristiche tassative minime di cui all'articolo 7 del presente disciplinare potrà comportare, a giudizio insindacabile del RUP, l'esclusione dell'offerta.

Art. 22. Offerta economica - Busta C

La Busta Economica dovrà contenere al suo interno, a pena d'esclusione, l'Offerta economica composta dai seguenti documenti:

1. Offerta generata dal MEPA
2. All. 3 – Offerta Economica

La suddetta documentazione dovrà essere predisposta secondo le prescrizioni di seguito riportate.

1. Offerta Economica, documento predisposto automaticamente dal sistema MEPA, con indicazione del prezzo ribassato sull'importo posto a base di gara di € 120.000,00, IVA esclusa
La mancata presentazione dell'Offerta Economica comporterà l'esclusione dalla gara.
2. Congiuntamente all'offerta economica generata dal sistema MEPA, il concorrente dovrà compilare, inserire e firmare digitalmente l'apposito all. 3 al Disciplinare di gara in cui indicherà (riproducendo l'offerta economica generata dal MEPA) i seguenti elementi:
 - a) ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara € 120.000,00, IVA esclusa
 - b) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, IVA esclusa a seguito del ribasso percentuale (di cui alla lettera a) sull'importo posto a base di gara di € 120.000,00 oltre IVA;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 19.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e le offerte pari a 0. L'All. 3, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere, prevarrà quest'ultimo

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento

N.B. Saranno presi in considerazione ribassi espressi (rispetto alla base d'asta) con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali. L'offerta non potrà essere condizionata anche indirettamente o con riserva. Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime o incomplete

Art. 23. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Il Consorzio si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. Invece si procederà ugualmente all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta. In caso di parità di punteggio delle offerte economiche, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l'Amministrazione, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e degli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo D.lgs.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Consorzio né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.

Art. 24. Svolgimento delle operazioni di gara: apertura delle buste A (amministrativa) e B (Relazione Tecnica) -verifica della documentazione

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 6 febbraio 2020 alle ore 09:30. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo sistema di *e-procurement* almeno 3 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema di *e-procurement* almeno 3 giorni prima della data fissata. Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare il contenuto della Busta Amministrativa (A) e della Relazione tecnica (B) inviate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa e tecnica presentata. Successivamente il RUP procederà a:

- a) sorteggio del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa e tecnica a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

Art. 25. Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della busta C (offerta economica)

A seguito della valutazione delle Buste A e B, nella medesima seduta o con apposita seduta pubblica comunicata ai concorrenti a mezzo sistema di *e-procurement*, il RUP procederà all'apertura della Busta Economica.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. e) del Codice l'offerta è da considerarsi inammissibile quando il prezzo (offerto dal concorrente) supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura d'appalto. Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate. A seguito della valutazione della Busta Economica, il RUP in seduta pubblica, mostrerà la graduatoria e procederà alla proposta di aggiudicazione. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta.

Art. 26. Verifica dell'anomalia dell'offerta

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.50/2016, il RUP (prima dell'apertura della busta Amministrativa) procederà al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte presentate, utilizzando il meccanismo automatico messo a disposizione dal sistema di *eProcurement* del Mepa. Ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La Stazione appaltante provvederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (come sopra individuato). Si procederà con l'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci.

Art. 27. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, il RUP proporrà all'Amministrazione l'aggiudicazione definitiva, che verrà deliberata mediante apposito provvedimento assunto dal competente Organo Amministrativo del Consorzio.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e non costituisce vincolo contrattuale per il Consorzio nei confronti della Società aggiudicataria. Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti di qualificazione.

Art. 28. Verifica dei requisiti di qualificazione - Ordine di esecuzione

Come detto, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, verrà condotta a carico della Società aggiudicataria tramite AVCPass. Al fine di contenere i tempi dell'istruttoria di affidamento, a tale verifica si potrà procedere anche ad esito dell'aggiudicazione provvisoria.

Ai fini della verifica dei requisiti la Società potrà essere invitata a produrre la documentazione probatoria in suo possesso, non diversamente reperibile d'ufficio dal Consorzio.

Qualora in fase di verifica dei requisiti di ordine generale emergano vizi essenziali o non veridicità di dichiarazioni, tali da integrare la mancanza di requisiti necessari, il Consorzio revocherà l'aggiudicazione, escuterà la cauzione provvisoria, segnalerà la circostanza all'ANAC e, in caso di dichiarazione mendace tale da configurare un'ipotesi di reato, denuncerà il fatto alla Procura della Repubblica.

Completata l'istruttoria preliminare sopra descritta, il contratto verrà stipulato in forma commerciale, mediante scambio a mezzo PEC di ordine di fornitura da parte del Consorzio e conferma d'ordine da parte del Fornitore.

All'atto della conferma d'ordine il Fornitore dovrà produrre la garanzia definitiva.

Art. 29. Termine e luogo di consegna - Penali per ritardo nella consegna

Il termine per la consegna della macchina è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura.

Il luogo di consegna è la sede operativa consortile sita in Cassino, Strada provinciale Appia km 2.85 (tel. 0776373041).

Per ogni giorno di ritardo rispetto al sopra citato termine, sarà facoltà del Consorzio applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, che verrà detratta dal credito del Fornitore all'atto del pagamento. Un ritardo superiore a 60 giorni darà facoltà al Consorzio di risolvere il contratto in danno per colpa del Fornitore.

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 30. Verifica della macchina presso la sede della fornitura

Il Fornitore dovrà comunicare con congruo anticipo al Direttore dell'esecuzione del contratto il giorno in cui la macchina sarà disponibile presso la sede della fornitura per la verifica dell'effettiva e puntuale rispondenza della macchina a quanto richiesto a titolo minimo tassativo dal Consorzio.

Per l'esecuzione di tale verifica, il Direttore dell'esecuzione sarà affiancato da personale consortile del settore irriguo.

L'accettazione della fornitura e il successivo pagamento sono subordinati all'esito positivo della suddetta verifica.

Il pagamento del corrispettivo convenuto sarà disposto in unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dal Fornitore, ad avvenuta consegna della macchina, previa redazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto, che

verrà emessa anche subordinatamente all'acquisizione del DURC del Fornitore attestante la sua regolarità contributiva.

Art. 31. Corrispettivo - Pagamento - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo di contratto è stabilito interamente a corpo, per la fornitura della macchina con le caratteristiche e le dotazioni minime sopra descritte, nonché per le previste prestazioni accessorie.

Il pagamento, dietro regolare fattura, avverrà in unica soluzione subordinatamente all'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto del certificato di regolare esecuzione della fornitura, che verrà emesso anche subordinatamente all'acquisizione del DURC del Fornitore attestante la sua regolarità contributiva.

Il Fornitore sarà tenuto al puntuale adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, l'ordine di fornitura sarà accompagnato da un apposito modulo, che dovrà essere restituito al Consorzio, compilato e sottoscritto, all'atto della conferma d'ordine.

Per quanto di rispettiva competenza, i suddetti obblighi incombono anche sui Subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati alle forniture e prestazioni che forma oggetto del contratto.

In particolare, il Fornitore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche non in via esclusiva, ai flussi di denaro pubblico, comunicandone gli estremi al Consorzio, nonché le generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi. Su detto conto il Consorzio effettuerà il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario.

Il Fornitore deve riportare il codice CIG dell'appalto su tutta la documentazione contabile inerente il contratto, con particolare riguardo alla fattura verso il Consorzio e ai bonifici di pagamento verso i propri eventuali Subcontraenti.

Art. 32 Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento della fornitura;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- inosservanza, durante l'esecuzione della fornitura, dell'offerta economica formulata in sede di gara;
- esito negativo della certificazione antimafia acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale antimafia (BDNA);
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e snii, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche

relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

Art. 33 Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).

Art. 34 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo non fornito. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto della fornitura eseguita.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.

Art. 35 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

Art. 36. Contestazioni e controversie

Eventuali controversie andranno sottoposte al Responsabile del procedimento, il quale tenterà di risolverle mediante procedure amministrative di conciliazione.

Ogni grave negligenza o grave inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali assunti, ivi compreso sopra indicato grave ritardo nella consegna, daranno facoltà al Consorzio di risolvere il contratto in danno per colpa del Fornitore. La risoluzione sarà dichiarata unilateralmente dal Responsabile del procedimento e attuata dai competenti organi amministrativi del Consorzio. In questi casi, il Consorzio avrà diritto a rivalersi sul Fornitore escutendo la garanzia definitiva, fatta salva e impregiudicata qualsiasi ulteriore azione risarcitoria per i maggiori danni eventualmente subiti.

In caso di controversie giudiziali è competente il Foro di Cassino.

Art. 37. Informativa sulla privacy - Accesso agli atti - Accesso civico

In materia di tutela della privacy si applicano, in quanto compatibili, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation), e il D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Valle del Liri. DPO Data Protection Officer è la dott. Ssa Angela Musilli e i relativi dati di contatto sono i seguenti: dpo@consorziovalledelliri.it, tel. 0776813529, fax 0776/813530.

L'accesso agli atti amministrativi del Consorzio, con particolare riguardo a quelli relativi alle procedure di affidamento ed ai contratti di lavori, forniture e servizi, è consentito ai sensi e nei limiti di cui alla Legge 241/1990 ed all'art. 53 del D.Lgs 50/2016.

Si rammenta che l'accesso agli atti è consentito esclusivamente a fronte di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è

chiesto l'accesso. L'accesso agli atti deve essere richiesto dall'interessato mediante apposita istanza scritta, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo della sede legale del Consorzio.

L'istanza di accesso agli atti deve indicare:

- le generalità ed i recapiti del richiedente;
- gli estremi identificativi dei documenti ai quali si intende accedere (tipo di documento, oggetto trattato dal documento, data, numero di protocollo, ecc.);
- le ragioni per le quali si richiede l'accesso a tali documenti;
- le circostanze atte a dimostrare che il richiedente ha effettivamente un interesse legittimo all'accesso;
- se è richiesta la sola presa visione dei documenti;
- oppure se si intende acquisirne copia cartacea semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite corrispondenza postale;
- oppure se si intende acquisirne copia digitale semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite PEC.

Si applica altresì il c.d. "accesso civico" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato con D.Lgs. 97/2016, limitatamente ai documenti e alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, al quale possono fare ricorso i cittadini senza oneri, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza necessità di motivazione.

Responsabile della trasparenza è il direttore del Consorzio, dott. Remo Marandola.

Art. 38 Clausola compromissoria

Il contratto non include la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale. Competente per le controversie amministrative è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Competente per le controversie giudiziali è il Tribunale di Cassino.

Art. 39. Altre informazioni

Responsabile unico del procedimento è il dott. Ing. Lucio Rea, Responsabile del Settore Tecnico del Consorzio. Direttore dell'esecuzione del contratto è il geom. Pasquale Diodati del Settore Manutenzione Opere di Bonifica, e-mail pasqualediodati@consorziovalledelliri.it.

Nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, che potranno accettare di eseguire il contratto alle condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario.

Art. 40 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

Timbro e firma per accettazione _____

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del

Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art. 29. Termine e luogo di consegna - Penali per ritardo nella consegna; art.32 Risoluzione del contratto; art.34 Recesso; art.35 Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario; art. 36 Contestazioni e controversie; art. 38 Clausola compromissoria.

Timbro e firma per accettazione _____